



Pensioni di inabilità

La legge n. 228/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha modificato la disciplina delle pensioni di inabilità nel caso in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.

La norma dispone che gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa il trattamento di inabilità sia liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile anche nel caso in cui abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di tali gestioni.

Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa

non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.

La nuova disposizione riguarda anche i casi in cui l'interessato, già titolare di assegno ordinario di invalidità, chieda il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre non si applica nei confronti dei titolari di assegno ordinario di invalidità il cui stato di inabilità sia stato riconosciuto entro il 31 dicembre 2012. In caso di revoca della pensione di inabilità liquidata ai sensi della legge n. 228/2012, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni.

**Il direttore provinciale
Santo Eugenio Delfino**